

ADEGUAMENTO E AGGIORNAMENTO:

Regolamento per l'accesso alle prestazioni agevolate per la fruizione dei servizi e delle prestazioni erogate dall'Assp Unione Terre e Fiumi:

APPROVATO CON Delibera n.6 Cda ASSP del 21/02/2019

Premesso che :

- Il DPCM 159/2013 "Regolamento concernente la revisione e le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Isee", ha introdotto importanti novità nelle modalità di calcolo e di determinazione della condizione economica delle famiglie che richiedono prestazioni sociali agevolate o comunque subordinate alla prova dei mezzi;
- Ai sensi dell'art 2 del suddetto DPCM " L'Isee è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio sanitarie;
- Ai sensi dello stesso articolo, inoltre, gli Enti erogatori " possono prevedere accanto all'Isee criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio sanitari" ;
- La necessità di dare avvio all'applicazione delle norme del DPCM 159/2013 recante " Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'ISEE" e del Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 07.11.2014 recante " approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fine Isee, dell' attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'art. 10 comma 3 del DPCM 159/2013", richiede l' avvio di una serie di attività gestionali, di rapporti con l'utenza , di analisi e di definizione di elementi finanziari e regolamentari suddiviso per settore e area di applicazione dello strumento;
- L'Isee viene utilizzato, in prima valutazione come criterio che individua gli utenti che possono essere eleggibili alle prestazioni sociali e socio sanitarie agevolate, tramite un valore soglia Isee non superiore a :
 - Contributi economici a sostegno del reddito familiare : € 7500,00
 - Servizio Assistenza Domiciliare (Prestazioni socio sanitarie) : € 8000,00

Si ritiene pertanto necessario

proporre un regolamento di accesso alle prestazioni agevolate necessario ad assicurare la disciplina delle prestazioni erogate dall'ASSP ovvero una proposta da presentarsi per l'esame al Consiglio d'Amministrazione dell'ASSP .

Il suddetto regolamento avente valore sperimentale e suscettibile di modificazioni o integrazioni , in allegato alla presente , è redatto in base ai seguenti criteri:

- L'Isee viene utilizzato come criterio che individua le persone che possono essere eleggibili alle prestazioni sociali agevolate tramite un valore soglia di Isee; pertanto i cittadini/utenti con un Isee superiore a tale soglia non possono ricevere prestazioni sociali agevolate, mentre quelli con un Isee inferiore a tale soglia possono ricevere prestazioni sociali agevolate, ossia con spesa anche a carico dell'Assp;
 - Quest'ultima eleggibilità verrà effettuata utilizzando i criteri già previsti nei regolamenti² con cui l'ASSP ha regolato le singole prestazioni, che verranno adottati come " Criteri ulteriori accanto all'Isee" secondo quanto previsto dall'art 2 comma 1 del DPCM 159/2013.
 - Nel redigendo Regolamento saranno quindi indicati i valori soglia di Isee che consentono di essere eleggibili alle diverse prestazioni agevolate, l'importo da erogare o la contribuzione a carico degli utenti eleggibili consentendo di :
 - a) Rispettare il vincolo di utilizzo dell'Isee come livello essenziale obbligatorio di accesso alle prestazioni sociali agevolate;
 - b) Integrare l'uso dell'Isee con ulteriori elementi reddituali rilevanti per la definizione della reale capacità di contribuzione dell'utente alla spesa della prestazione ricevuta, ricavati in conformità con quanto indicato all'art. 8 e all'art. 16 del Regolamento dei Servizi Sociali e come consentito dall'art. 2 comma 2 DPCM 159/2013;
 - c) criteri ulteriori di selezione, consentiti dall'art. 2 comma 2 del DPCM 159/2013, utili per definire i meccanismi erogativi più adatti alle prestazioni socio assistenziali e socio sanitari ;
 - d) Non dover revisionare radicalmente i vigenti Regolamenti operanti per le singole prestazioni, ma di addivenire a questa eventuale revisione dopo un periodo di sperimentazione del nuovo Regolamento ;
 - e) Evitare possibili rischi di imprevedibile aumento di spesa a carico dell' ASSP poiché a determinare la spesa non sarà¹ la soglia Isee, assunta per definire gli eleggibili bensì i meccanismi di calcolo che ad essi si applicano che sono quelli previsti dal presente atto e nei vigenti Regolamenti;
 - Qualora fossero presenti nel nucleo condizioni di bisogno urgenti e indifferibili, la prestazione o l'esonero dalla contribuzione possono essere previste in deroga alle condizioni economiche , con provvedimento motivato in base ad una relazione professionale del Responsabile del caso.
 - Le prestazioni oggetto del redigendo Regolamento sono attivate compatibilmente con le risorse disponibili .
 - A salvaguardia dei richiedenti e dei beneficiari nonché degli squilibri di finanza pubblica sarà possibile apportare eventuali revisioni dei criteri descritti nel presente atto.
 - Per tutto quanto non disciplinato nel presente atto si fa riferimento alle vigenti normative, allo statuto dell'ASSP ed altri regolamenti aziendali.
-

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E LA PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI E SOCIO-SANITARIE AGEVOLATE
APPLICAZIONE DELL'ISEE "Indicatore della Situazione Economica Equivalente" DPCM 5 DICEMBRE 2013 N.159.

Art. 1 – OGGETTO

1. Il presente "Regolamento per l'accesso e la partecipazione al costo delle prestazioni sociali e socio-sanitarie agevolate", d'ora in poi Regolamento, stabilisce i criteri e le modalità per la valutazione delle condizioni economiche da utilizzare per l'accesso alle prestazioni sociali e socio-sanitarie agevolate erogate da ASSP, in attuazione dell'art. 14, comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (di seguito DPCM), di cui si richiamano le definizioni in esso contenute in modo integrale.
2. Per "Prestazioni sociali agevolate" si intendono prestazioni sociali che non sono destinate alla generalità delle persone ma sono limitate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica ovvero prestazioni sociali che non sono limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.
3. Per "Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria" si intendono prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 - a. Di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - b. Di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - c. Atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.
4. Per "Prestazioni agevolate rivolte a minorenni" si intendono prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni.
5. Per le su indicate tipologie di prestazioni sono previste agevolazioni di natura tariffaria, concessione di contributi a parziale o totale copertura delle rette.
6. Il regolamento ha vigenza sul territorio dell'Unione Terre e Fiumi.
7. Tutte le precedenti norme regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente Regolamento sono abrogate.

Art. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, nel rispetto del principio che ogni cittadino gode di pari dignità nel diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, ai fini dell'accesso esclusivamente

- alle istruttorie per l'ammissione e la compartecipazione dei cittadini al costo delle prestazioni sociali e socio sanitarie agevolate.
2. Si applica ai seguenti servizi e prestazioni, erogati dall'ASSP dell'Unione Terre e Fiumi e ai servizi accreditati gestiti da altri soggetti:
 - A. Servizi e prestazioni sociali agevolate
 - Erogazione di contributi economici per integrazione reddito familiare.
 - B. Servizi e prestazioni socio-sanitari agevolati
 - Erogazione di contributi economici per integrazione delle rette e concessione di agevolazioni tariffarie di servizi accreditati (CDA, CRA, CSRD, CSRR, SAD);
 - Erogazione di contributi economici e concessione di agevolazioni tariffarie per favorire la fruizione di servizi sociosanitari autorizzati ma non accreditati o di altri servizi non sottoposti ad autorizzazione;
 - Erogazione di assegni di cura/contributi integrativi agli assegni di cura regionali;
 - Altre prestazioni introdotte nella programmazione distrettuale.
 - C. Servizi e prestazioni rivolte ai minorenni
 - Erogazione di contributi economici.

In ogni caso, trattandosi di prestazioni agevolate, la decisione in merito alla concessione dell'agevolazione è di esclusiva competenza dell'ASSP dell'Unione Terre e Fiumi.
 3. Sono esclusi dalla presente regolamentazione le prestazioni agevolate disciplinate in ambito dell'Unione Terre e Fiumi.
 4. E' fatto salvo il diritto del cittadino di non essere soggetto alla valutazione della sua condizione economica. In tal caso l'accesso alle prestazioni avverrà senza godimento di alcuna agevolazione tariffaria e di precedenza dipendenti dalla stessa.

Art. 3 - NORME PER L'ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE

1. I cittadini che intendono fruire dei servizi e prestazioni agevolate, in base alla condizione economica (priorità di accesso, tariffe inferiori a quelle massime, concessione di contributi a parziale o totale copertura delle rette, esenzione dalla contribuzione al costo dei servizi), devono presentare l'attestazione ISEE.
2. La DSU ha validità dal momento della presentazione sino alla sua scadenza. Contestualmente decade l'eventuale ISEE adesso correlato.
3. Le tipologie di ISEE previste sono:
 - a. ISEE ordinario: per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco A – servizi e prestazioni sociali dell'art.2 comma 2 del presente Regolamento, calcolato secondo quanto previsto negli artt. 3 (Nucleo familiare), 4 (indicatore della Situazione Reddittuale) e 5 (Indicatore della Situazione Patrimoniale) del DPCM 159/2013;
 - b. 1) ISEE per prestazioni agevolate di natura sociosanitaria: per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco B – servizi e prestazioni sociosanitari dell'art. 2 comma 2 del presente Regolamento, calcolato secondo quanto previsto nell'art.6 (prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria) del DPCM 159/2013, per la richiesta di agevolazioni tariffarie e contributi economici, finalizzati a sostenere anziani, persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia;
 - B. 2) ISEE per prestazioni socio-sanitario residenziale a ciclo continuo per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo deve essere presentato e valutato un ISEE secondo quanto previsto nel comma 3 dello stesso art.

6 del DPCM 159/2013 . Finalizzato a sostenere di norma anziani invalidi, persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia con ridotta capacità contributiva nel pagamento della retta;

- C. ISEE per prestazioni rivolte a minorenni: per l'accesso ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco C – servizi e prestazioni rivolte ai minorenni dell'art. 2 comma 2 del presente Regolamento, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 7 (Prestazioni agevolate rivolte ai minorenni) del DPCM 159/2013 e nell'art. 3 “Nucleo familiare” comma 4 del DPCM 159/2013 (figlio minore di anni 18, minore in affidio preadottivo, temporaneo e in comunità);
 - D. ISEE corrente: qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 (ISEE corrente) del DPCM 159/2013, in presenza di un ISEE in corso di validità può essere calcolato in ISE corrente a seguito di significative variazioni della condizione occupazionale e, conseguentemente, reddituale di almeno uno dei componenti il nucleo (variazioni superiori al 25% dell'Indicatore della Situazione Reddituale Corrente) è data facoltà ai beneficiari di presentare un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni saranno rideterminate già dal mese di presentazione dello stesso e per tutto il periodo di sua validità.
L'ISEE corrente non può essere applicato retroattivamente.
4. Il cittadino disabile o non autosufficiente maggiorenne che intende fruire di prestazioni socio-sanitarie, ha facoltà di presentare una prestazione ISEE a nucleo ristretto come da normativa vigente.

Art.4-Determinazione delle prestazioni e delle fasce dei valori I.S.E.E.

- 1. La Giunta dell'Unione dei Comuni, ai sensi dell'art.172 della legge 267/2000, determina con apposito atto l'entità della contribuzione massima da porre a carico dell'utenza (retta intera o tariffa), sulla base dei criteri generali stabiliti nel presente regolamento o nei documenti di programmazione economico/finanziaria, anche pluriennali dell'Ente.
- 2. Verrà altresì stabilito un reddito dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) oltre il quale si paga la tariffa o retta massima e che potrà essere diversificato per servizio.

Art.5-Disposizioni specifiche

Per i servizi erogati da ASSP valgono le seguenti disposizioni:

- a. Accanto all'ISEE, l'ASSP può prevedere la presentazione di documentazione integrativa per meglio definire la compartecipazione della spesa da parte dell'utenza;
- b. La prestazione agevolata determinata sulla base dell'attestazione ISEE al momento dell'inserimento nel Servizio Sociale/socio sanitario verrà rideterminata alla scadenza della stessa ed a fronte della presentazione del nuovo ISEE aggiornato;
- c. A fronte dell'ISEE scaduto e per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, e a seguito della rilevata necessità valutata dal Responsabile del Caso, il richiedente dovrà presentare ISEE scaduto integrato dalla nuova DSU in corso di validità o, in alternativa, integrato dalla documentazione che attesti la data di appuntamento presso il Patronato per la presentazione della DSU.

Art.6-Emergenze/Casi Particolari

1. In caso di eventi straordinari, eccezionali, urgenti e di conclamato bisogno segnalati dalla relazione dell'Assistente Sociale incaricata di seguire il caso, il Responsabile dei Servizi Sociali:
 - a. Può accogliere gli elementi probatori prodotti dal cittadino anche in assenza della Dichiarazione Sostitutiva Univa (DSU) e relativa attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).
 - b. Può decidere di erogare un contributo anche in presenza di un ISEE superiore al parametro previsto dal presente Regolamento.
2. Qualora l'ISEE sia superiore alla soglia prevista dal presente Regolamento per una forte incidenza del patrimonio immobiliare verificato che l'immobile non da reddito, l'Assistente Sociale potrà valutare la possibilità di intervenire a seconda del bisogno presentato.

TITOLO 2

SERVIZI AGEVOLATI SOGGETTI ALL'APPLICAZIONE DELL'I.S.E.E.

Capo I – SOSTEGNO ECONOMICO

Art.7-Finalità e caratteristiche

1. Secondo quanto previsto dal Regolamento di accesso ai Servizi Sociali gestiti dall'ASSP dell'Unione Terre e Fiumi, il sostegno economico ordinario è rivolto alle famiglie con minori., adulti svantaggiati e/o con disabilità, anziani residenti nel territorio dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, con mezzi economici insufficienti a far fronte a spese di prima necessità, quali: acquisto di generi alimentari, pagamenti di bollette relative a consumi domestici (acqua, luce e gas), spese scolastiche (escluse mense e trasporti comunali) nonché per situazioni particolari valutati dagli Assistenti Sociali. In Particolare per l'erogazione di contributi finalizzati al pagamento delle utenze di cui sopra, verrà tenuta in considerazione l'eventuale situazione di morosità con gli enti erogatori.
2. La definizione di insufficienza dei mezzi economici di ogni famiglia è stabilita da un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) inferiore a € 7.500,00. Per valori dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) uguali o superiori a tale soglia, l'intervento di cui al presente Titolo non è attivabile salvo i casi previsti dall'art.6.
3. L'intervento di sostegno è definito in misura proporzionale:
 - a. Alla situazione economica di ogni famiglia, con riferimento al valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) della stessa;
 - b. Al numero dei componenti della famiglia.
4. Il riferimento del calcolo per la quantificazione del sostegno massimo concedibile in un anno riferito ad una famiglia di quattro componenti con valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) compreso tra 0 e € 3.000,00 è così stabilito:
 - € 1.200,00/anno nucleo con Minori;

- € 1.200,00/anno nucleo con Adulti;
 - € 1.200,00/anno nucleo con Anziani.
5. L'Assistente Sociale nella valutazione della situazione del bisogno formula la proposta di intervento, predisponendo relazione tecnica la quale terrà in debito conto quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento.
L'erogazione dei contributi sarà valutata in base alla situazione economica del nucleo familiare, come disciplinato dal presente Regolamento, e dal budget assegnato ad ogni area.
Qualora non sussistono sufficienti stanziamenti di bilancio, si rimanda al Regolamento di accesso ai servizi.

Art. 8- Iter procedurale

1. Il cittadino che ha già provveduto all'accesso alla rete dei servizi socio-sanitari attraverso il Punto Unitario di Accesso, può presentare la domanda di sostegno economico all'ASSP, che verrà istruita dall'Assistente Sociale Responsabile del Caso. La valutazione di detti casi spetta all'Assistente Sociale Responsabile del caso.
2. L'Assistente Sociale, valutata la situazione di disagio socio-economico, provvederà ad elaborare un progetto individuale di sostegno.
3. La validità della domanda è limitata alla circostanza del bisogno, e deve essere riproposta per ogni successiva condizione di disagio economico, fermo restando l'importo massimo annuale concedibile per ogni nucleo familiare richiedente.
4. La domanda, debitamente istruita e protocollata, integrata dalla relazione tecnica dell'Assistente Sociale referente del caso, viene presentata alla Commissione Tecnica per i contributi economici, come disciplinato dall'art. 14 del Regolamento dell'accesso ai servizi sociali.
5. Il provvedimento relativo alla decisione della Commissione Tecnica verrà comunicato per iscritto al cittadino richiedente.
6. Tale iter è soggetto al rispetto della normativa che disciplina il procedimento amministrativo.

Art.9- Calcolo del sostegno concedibile

1. Per il calcolo del contributo economico, si applicano i parametri relativi al numero dei componenti il nucleo familiare stabiliti dai D.Lgs 109/98 e successive modifiche e integrazioni.

n. componenti la famiglia	Parametri
1	1
2	1.57
3	2.04
4	2.46
5	2.85

6	3.20
---	------

Maggiorazione di 0.35 per ogni ulteriore componente.

- a. Per un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) compreso tra 0 e € 3.000,00, il richiedente ha diritto alla corresponsione del sostengo rapportato al numero di componenti del nucleo familiare, nel modo seguente:

Minori $\frac{1200}{2,46}$ * parametro nucleo familiari

Adulti $\frac{1200}{2,46}$ * parametro nucleo familiari

Anziani $\frac{1200}{2,46}$ * parametro nucleo familiari

- b. Per un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) compreso fra € 3.000,00 e € 7.500,00, la quantificazione del contributo concedibile è stabilita sulla base della combinazione successiva dei seguenti calcoli:

Definizione della Misura del contributo specifico quale relazione fra la cifra interna del contributo e la "povertà relativa" della famiglia:

Minori:

MISURA=1200- (ISEE utente-Valore minimo indicatore ISEE utente) x 0,2
(inteso valore minimo € 3.000,00)

Adulti e anziani:

MISURA=1200- (ISEE utente-valore minimo indicatore ISEE utente) x 0,2
(Inteso valore minimo € 3.000,00)

Definizione della relazione fra la misura di cui sopra ed il numero dei componenti il nucleo familiare:

$$\text{Sostegno concedibile annuo} = \frac{\text{misura}}{2,46} * \text{parametro numero familiare}$$

2. Per un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) uguale o superiore ad € 7.500,00 il richiedente non ha diritto ad alcun Contributo Economico, salvo i casi previsti dall'art.6.

Capo II – STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI RIVOLTI AD ANZIANI.

Art. 10 –Inserimento in Strutture Accreditate su posti a Contratto di Servizio – Integrazioni Rette

1. Gli ospiti (anziani e/o adulti con patologie assimilabili all'età senile) sono tenuti al pagamento della retta mensile come da normativa Regionale in materia e/o della tariffa stabilita dal Comitato di Distretto.
2. L'Assp Unione Terre e Fiumi può erogare un contributo economico a chi risulta nell'impossibilità di provvedere interamente al pagamento della retta per strutture residenziali per anziani accreditate con posti convenzionati.

Il contributo può essere a totale o parziale integrazione del costo del ricovero, e viene definito a seguito della valutazione socio-economica da parte del Servizio sociale professionale, in relazione all'ISEE e ad eventuali ulteriori criteri di valutazione sociale, dopo che l'assistito ha provveduto con tutti i propri redditi e patrimoni disponibili al saldo della retta di ricovero. Tale contributo è da considerarsi a titolo di anticipazione, infatti se l'interessato entra in possesso, in un periodo successivo al ricovero, di somme di denaro o beni immobili, è tenuto a rifondere al Servizio la spesa sostenuta fino a quel momento.

Art 11 -Domanda di integrazione retta a favore di utenti inseriti in Strutture Accreditate su posti a Contratto di Servizio.

1. La concessione di contributo economico ad integrazione della retta da parte dell'ASSP è subordinata alla presentazione, da parte dell'utente o dell'Amministratore di Sostegno, Tutore, Curatore, o dei familiari referenti, della documentazione prevista dal presente Regolamento, anteriormente all'ingresso in Struttura.
2. L'interessato presenta domanda di contributo all'Assistente Sociale referente del caso, allegando l'attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) come previsto dall'art. 3 del presente Regolamento.
3. L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alla Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 101/2018 e successive modifiche e integrazioni.
4. La domanda di cui al comma due che sia prodotta in modo incompleto o con modalità non previste dal presente Regolamento, solleva l'Assp dalla eventuale concessione di qualsiasi beneficio e l'interessato è pertanto tenuto al pagamento per intero della retta presso la Struttura Protetta.
5. In questo ultimo caso, l'Assp provvede comunque ad inviare una comunicazione all'interessato informandolo dell'incompletezza dell'atto ed invitandolo ad adeguarsi al Regolamento se desidera ottenere i benefici previsti.
6. La certificazione va rinnovata annualmente; il mancato rinnovo comporta l'automatica sospensione del diritto.
7. Gli utenti sono altresì tenuti a comunicare ogni variazione che potrebbe comportare un mutamento delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.).

Art.12-Calcolo del sostegno concedibile

1. In caso di disagio economico dell'utente, l'Assp partecipa all'integrazione della retta.
2. La valutazione sullo stato di bisogno dell'utente è effettuata considerando il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) per le Prestazioni Socio-Sanitarie Residenziali. L'ISEE viene utilizzato in prima valutazione come criterio che individua gli utenti che possono essere eleggibili ad integrazioni retta tramite un valore soglia non superiore a 30.988 €.
3. Non è dovuta alcuna integrazione retta qualora l'utente dovesse possedere o disporre di un patrimonio mobiliare superiore ai 5000 € così come dedotto dalla voce "*patrimonio mobiliare del nucleo*" riportato nell'attestazione ISEE.
4. Sulla base della tipologia dei nuclei familiari degli utenti ammessi all'integrazione retta si adotteranno le seguenti modalità di calcolo:

4.1 Nucleo con unico componente senza tenuti agli alimenti:

- Retta totale meno – (l'insieme dei redditi effettivamente posseduti al momento della richiesta della prestazione decurtato mensilmente dalle spese personali, quantificate in 105 € mensili per 13 mensilità).

4.2 Nucleo con unico componente con tenuti agli alimenti non conviventi:

- Retta totale meno (la somma dei redditi effettivamente posseduti dall'utente al momento della richiesta della prestazione + la quota di compartecipazione economica dei tenuti agli alimenti desumibile dalla voce "*componente aggiuntiva figli non conviventi*" riportata nell'attestazione ISEE; vengono sottratte mensilmente le spese personali necessarie all'utente, quantificate in 105 € mensili per 13 mensilità).

4.3 Nucleo familiare con tenuti agli alimenti conviventi

- Retta totale meno (la somma dei redditi effettivamente posseduti dall'utente e dai conviventi al momento della richiesta della prestazione; vengono sottratte mensilmente le spese personali necessarie all'utente, quantificate in 105 € mensili per 13 mensilità).
Qualora i redditi disponibili dei conviventi non siano adeguati a coprire la quota totale della retta la misura economica dell'integrazione verrà discussa e valutata in sede di Commissione Tecnica per i contributi economici.

4.4 Nucleo familiare con tenuti agli alimenti conviventi con redditi sotto il minimo vitale:

- o Retta totale meno - (la somma dei redditi effettivamente posseduti dall'utente al momento della richiesta della prestazione meno la quota da lasciare ai componenti il nucleo convivente quando il loro reddito sia sotto un importo definito come minimo vitale (fonte INPS) e la loro entrata prevalente sia data dal reddito dell'utente che chiede l'inserimento in struttura; vengono sottratte mensilmente le spese personali necessarie all'utente, quantificate in 105 € mensili per 13 mensilità).

Art.14 Concessione dell'integrazione

1. Entro 30 giorni dalla protocollazione delle domanda completa di documentazione, il Servizio assume apposito atto di accoglimento delle richiesta di integrazione, del quale è fornita documentazione scritta al richiedente e alla Struttura ospitante entro i successivi 30 giorni.
2. In caso di diniego del contributo, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, il Servizio comunica al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni eventualmente corredata da documenti. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione.
3. In pendenza della comunicazione di cui sopra, nulla autorizza il richiedente o la Struttura ospitante a presumere l'accoglimento della domanda.
4. L'eventuale integrazione concessa, di norma, è versata direttamente alla Struttura ospitante.

Art.15 Tariffe Centro Diurno

1. La retta è stabilita annualmente dal Comitato di Distretto.
2. Alla stessa non si applicano i criteri per l'ottenimento di benefici di natura economica stabiliti dall'art. 12.

Art. 16 Strutture Semiresidenziali e Residenziali rivolte a Disabili - Inserimento in Strutture afferenti all'Area Socio sanitaria :

1 - I cittadini disabili adulti inseriti , previa valutazione U.V.M –D, in strutture afferenti alla rete della disabilità partecipano al costo retta come definito all'art.46 del vigente regolamento di accesso ai Servizi sociali dell'Assp Terre e Fiumi

Art. 17 Progetti personalizzati di inserimento temporanei in contesti residenziali – contribuzione economica -

- 1- Qualora l'Assistente Sociale valuti la necessità di un inserimento in contesti residenziali non afferenti le Aree precedentemente disciplinate ed elabori un progetto assistenziale, concordato e condiviso con l'utente e la famiglia, può essere concesso un contributo di sostegno economico all'integrazione o all'esenzione del pagamento della retta; la misura della contribuzione economica verrà determinata considerando le risorse personali , parentali e sociali dell'utente come previsto dall'art 12 del presente regolamento e tenuto conto delle risorse di bilancio.

Capo III – SERVIZI SOCIALI E SOCIO-ASSISTENZIALI DOMICILIARI

Art. 18 - Assistenza Domiciliare

1. Il Servizio di assistenza domiciliare è costituito dal complesso di prestazioni di natura socio assistenziale e socio educative , *mirate e anche limitate nel tempo*, svolte presso il domicilio di persone in condizioni di disabilità grave , non autosufficienza o semi autosufficienza di vario grado e di *“ fragilità sociale “* volte a favorire, ove possibile, il recupero dell'autonomia e/o il mantenimento delle potenzialità dell'utente al fine di consentirne la permanenza nel proprio contesto di vita.
2. Tale Servizio trova applicazione nei casi in cui la persona venga a trovarsi nell'impossibilità di provvedere autonomamente a se stesso senza poter contare sull'aiuto adeguato di familiari e/o parenti o venga a trovarsi in uno stato di necessità che comprometta la continuità normale della propria vita familiare e sociale.

Art. 19 - Finalità

Il Servizio di assistenza domiciliare persegue le seguenti finalità:

- Miglioramento della qualità della vita;
- Sostegno al nucleo familiare di appartenenza e, ove non sia presente, interventi necessari in sostituzione ad esso;
- Permanenza della persona nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza, riducendo in particolar modo ospedalizzazioni e istituzionalizzazioni improprie evitando strutture il ricorso a strutture residenziali per anziani e/o disabili ancora parzialmente autosufficienti;
- Recupero e mantenimento del livello di autonomia del soggetto nel suo contesto di vita e nel rispetto della sua auto determinazione;
- Sostegno e sviluppo della rete affettiva socio affettiva dell'utente e valorizzazione delle risorse;

- La prevenzione ed il contrasto dei processi di emarginazione sociale e di isolamento, di solitudine e di bisogno in un contesto di miglioramento della vita in genere;
- Responsabilizzazione dei familiari e della comunità attraverso varie forme di sensibilizzazione e coinvolgimento.

Art 20 - Destinatari

1 Il Servizio di assistenza domiciliare è costituito dal complesso di prestazioni di natura socio assistenziale e socio educative , *mirate e anche limitate nel tempo*, svolte presso il domicilio di persone in condizioni di disabilità grave , non autosufficienza o semi autosufficienza di vario grado e di *“ fragilità sociale “*, residenti nei comuni dell’Unione Terre e Fiumi, che necessitano di assistenza per il soddisfacimento dei bisogni di carattere socio assistenziale .

2 Il servizio è rivolto, in caso di disponibilità, anche a cittadini non residenti nel territorio dell’Unione, ma domiciliati temporaneamente, previo accordo sulle modalità di contribuzione con il Comune di residenza.

3 Le caratteristiche e la natura del servizio di assistenza domiciliare non rendono possibile la presa in carico di persone completamente non autosufficienti e non supportate in alcun modo da familiari o altro personale assistenziale per le quali sia necessario l’intervento di personale sanitario dell’Asl o di un’assistenza continua non compatibile con la natura del servizio.

Art - 21 Modalità di concessione e accesso al servizio

1 Il Servizio è concesso secondo le modalità previste dal presente atto e sarà subordinato alla gravità della situazione evidenziata, tenuto conto anche delle condizioni economiche dell’utente e/o del nucleo, assicurando una scala di priorità per le fasce più deboli che non potrebbero accedere ai servizi alternativi privati .

2 Qualora le domande superino la disponibilità economica del budget dedicato sarà predisposta una lista d’attesa secondo quanto previsto dal presente atto.

3 L’accesso al servizio di assistenza domiciliare avviene su richiesta formale dell’interessato, dei suoi familiari, dall’ amministratore di sostegno e/o tutore o da persona diversa provvista di apposita delega conferita dall’interessato.

4 La procedura per l’ammissione si articola nelle seguenti fasi:

- Richiesta formale debitamente documentata da parte dell’interessato o in caso di incapacità dello stesso del tutore, curatore, amministratore di sostegno o familiare referente ;
- Valutazione dell’Assistente sociale RdC per l’analisi dei bisogni ed elaborazione del progetto individualizzato d’intervento comprensivo dell’eventuale contribuzione dell’utente alla spesa del Servizio ;
- comunicazione al richiedente dell’esito del procedimento ai sensi della vigente normativa;
- attivazione delle procedure per l’avvio del Servizio accreditato.

Art - 22 Criteri per la formulazione di una eventuale lista d'attesa per l'accesso al servizio

1 La lista d'accesso è unica rispetto a tutti i soggetti destinatari del Servizio assistenza domiciliare.

Nel caso in cui il Servizio non sia in grado di soddisfare tutte le richieste di accesso al SAD verrà predisposta una lista di attesa nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) Valutazione del grado di autonomia
- b) Valutazione delle risorse familiari
- c) Valutazione della situazione economica

2 La valutazione dell'autonomia funzionale e delle risorse familiari avviene attraverso la compilazione della Scheda "**Autonomia della persona e capacità di supporto della rete**" (allegato 1) con attribuzione di punteggio. La valutazione socio economica avviene attraverso l'attribuzione di un punteggio (da 16 a 0) al valore ISEE come di seguito indicato:

- Da 8001 euro e oltre	pt 16
- Da 8000 a 6001 euro	pt 12
- Da 6000 a 4001 euro	pt 08
- Da 4000 a 2001	pt 04
- Da 2000 a 0.00	pt 0

Il punteggio finale è dato dalla sommatoria dei singoli punteggi attribuiti alle valutazioni di cui sopra; ha priorità l'utente con il punteggio più basso; a parità di punteggio ha precedenza la domanda con data di protocollo meno recente.

Art – 23 Determinazione della quota di compartecipazione al costo del servizio

1 La compartecipazione rappresenta la quota di partecipazione al costo del servizio posta a carico dell'utente. In ottemperanza alla normativa vigente l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare prevede la compartecipazione alla spesa da parte dell'utente in rapporto alle proprie condizioni economiche.

2 Le agevolazioni di compartecipazione sono concesse a famiglie in funzione della condizione economica basata sull'Indicatore Isee e di ulteriori rendite utili al calcolo delle risorse disponibili alla compartecipazione al servizio.

3 Gli elementi necessari alla valutazione delle agevolazioni tariffarie sono:

- Elementi positivi :
 - 1) Isee ;
 - 2) Rendite non dichiarate in sede di dichiarazione dei redditi: rendita Inail, Assegno di accompagnamento, assegni di cura, contributi erogati da altri enti (Stato, Regione, ecc), rendite da fondi pensione.
- Elementi negativi :
 - 1) Quota indisponibile ;
 - 2) Stipendi e oneri previdenziali documentabili per assistenti familiari;
 - 3) Somme erogate a titolo di pagamento rette Rsa , Cra .

Art 24 Tariffe

Il Servizio di assistenza domiciliare è soggetto a tariffa pertanto gli utenti ammessi alla fruizione devono corrispondere una quota individuata nella tabella allegata (Allegato 1)² :

Art.25 Decorrenze

1. La decorrenza del beneficio non potrà, di norma, essere retroattiva e a tal fine ci si riferirà, quale mese di inizio, a quello della data di inizio di erogazione del Servizio.

Art.26 Comunicazione ai cittadini e pubblicità del Regolamento

1. L'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) nei servizi a domanda individuale è adeguatamente supportata da campagne di comunicazione dei Comuni afferenti l'unione Terre e Fiumi e dell'Assp, realizzate anche con l'ausilio di tecnologie informatiche e multimediali.
 2. Copia del presente Regolamento, ai sensi dell'art.22 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e successive modifiche, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso il Punto Unitario di Accesso (P.U.A.) dei Comuni dell'Unione Terre e Fiumi e presso la sede dell'Assp .
-

Allegato 1

Autonomia della persona e capacità di supporto della rete (per ogni attività segnare con una x la condizione rilevata)				
Attività	Autonomo	Supporto rete sufficiente	Supporto rete Parzialmente sufficiente o con tenuta precaria	Supporto rete insufficiente
Preparazione dei pasti				
Pulizia della casa				
Lavanderia				
Effettuazione acquisti				
Alimentazione				
Bagno				
Toeletta personale				
Abbigliamento				
Uso del WC (...)				
Assunzione medicinali				
Trasferimenti				
Deambulazione				
Gestione del denaro				
Sostegno psico affettivo				
Supervisione diurna				
Supervisione notturna				
TOTALI X				

Legenda: pt. 1.00 per ogni X nella colonna Autonomia

Pt. 1.00 per ogni X nella colonna

Pt. 0.50 per ogni X della colonna Supporto rete parz. sufficiente o tenuta precaria

Pt. - 1.00 per ogni X della colonna supporto rete insufficiente

Allegato 2 – Tariffe SAD

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è soggetto a tariffa pertanto gli utenti ammessi alla fruizione devono corrispondere una quota così individuata

Reddito	Tariffa Pasti	Tariffa Igiene e Cura (costo I°operatore)	Tariffa Igiene e cura (costo del II° operatore)
0.00 € – 350 €	0.00 €	0.00 €	0.00€
351 € - 450 €	1.00 €	2.00 €	1.80€
451 € - 550 €	1.50 €	2.50 €	2.25€
551 € - 650 €	2.00 €	3.00 €	2.70€
651 € - 750 €	2.50 €	3.50 €	3.15€
751 € - 850 €	3.00 €	4.00 €	3.60€
851 € - 950 €	3.50 €	4.50 €	4.05€
951 € - 1050 €	p.i. ³	5.00 €	4.50€
1051 € - 1150 €		5.50 €	4.95€
1151 € - 1250 €		6.00 €	5.40€
1251 € - 1350 €		6.50 €	5.85€
1351 € - 1450 €		7.00 €	6.30€
1451 € - 1550 €		7.50 €	6.75€
1551 € - 1650 €		8.00 €	7.20€
1651 € - 1750 €		8.50 €	7.65€
1751 € - 1850 €		9.00 €	8.10€
1851 € - 1950 €		9.50 €	8.55 €
1951 € e oltre		p.i.	p.i.

Tariffa intera: 3.95 € pasti e 10.00 € i/c per non autosufficienti mentre 7.95 € e 24.00 € auto sufficienti.